

Al Direttore Generale ASL _____

Al Responsabile del Trattamento

Economico del Personale

**Oggetto: COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO
INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E
DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE**

(di cui agli artt. 1 e 2 D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, coordinato con Legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21)

Il sottoscritto/a _____,
matricola _____, nato/a a _____,
il _____
C.F. _____,
Tel _____, dipendente dell'Azienda ,

in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 3/2020 che prevedono l'erogazione del Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione fiscale,

RICHIEDE

- ☐ **la NON APPLICAZIONE** del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione;
- ☐ **l'APPLICAZIONE** del Trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione **SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO**;
- ☐ di **MODIFICARE** la precedente scelta e di **APPLICARE MENSILMENTE** il Trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione.

Nb) allegare copia documento

Data _____

Firma

R. 10/2020 – Benefici fiscali introdotti dal Decreto Legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21.

Il Decreto Legge 3/2020, convertito con Legge nr. 21 del 2 aprile 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.», ha introdotto importanti novità in materia fiscale rimodulando l'entità del taglio al cd. "cuneo fiscale".

In particolare:

1. Art. 1 - Redditi fino a 28.000 euro

L'articolo 1 riconosce, a partire dal 1° luglio 2020, per i redditi fino a 28.000 euro, "...una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021,...".

Si tratta, in pratica, di un bonus Irpef di 100 euro mensili, riconosciuti, a partire dalle competenze del mese di luglio 2020, ai percettori di un reddito annuo lordo presunto di € 28.000.

Tale bonus sostituisce il cd. "bonus Renzi" di cui al Decreto Legge n. 66/2014 (80 euro mensili per i redditi fino a 24.000 euro con riduzione progressiva per i redditi fino a 26.000 euro).

NoiPA, con circolare in data 24 giugno 2020, ha comunicato che per il nuovo bonus Irpef:

- può essere utilizzata la funzionalità self service già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014, con la possibilità di optare, quindi, per l'eventuale rinuncia alla percezione mensile del bonus;

- per coloro che, attraverso la modalità self service, avevano già effettuato la rinuncia alla percezione mensile del bonus Renzi, tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento;

- in considerazione dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile ripristinare la percezione mensile, accedendo alla medesima funzionalità self service.

2. Art. 2 - Redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro

L'articolo 2 riconosce, inoltre, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

Esempio di calcolo:

Reddito annuo lordo: 32.536,00 €

Rapporto moltiplicazione $(35.000 - 32.536)/7.000 = 0.352$

Bonus spettante $480,00 € + (120 * 0.352 = 42,24 €) = 522,24 €$

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Esempio di calcolo:

Reddito annuo lordo: 39.210,00 €

Rapporto moltiplicazione $(40.000 - 39.210)/5000 = 0.158$

Bonus spettante $480 * 0.158 = 75,84 €$

NoiPA, ha comunicato, con la medesima circolare del 24 giugno, che: "Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestirne la rinuncia in modalità self service."

Il trattamento integrativo di cui all'art. 1 sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020.

L'ulteriore detrazione di cui all'art. 2, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà invece applicata sulla mensilità di agosto.

Nel riquadro dedicato alle detrazioni del cedolino stipendiale verrà esposto il totale della detrazione lavoro dipendente e dell'ulteriore detrazione; inoltre, se quest'ultima è valorizzata, sarà prodotto un messaggio con il dettaglio delle detrazioni.

La norma ha infine previsto, per entrambe le detrazioni che, qualora nelle operazioni di conguaglio fiscale, il bonus e/o dell'ulteriore detrazione dovessero risultare non spettanti, il debito, se superiore a 60,00 € verrà rateizzato in 8 rate.

A partire dal 1° luglio 2020 diventano operative le norme sulla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Introdotta nel decreto Rilancio ulteriori norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro connesse all'emergenza epidemiologica.

23/06/2020

- [Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti](#)

Il 1° luglio 2020 diventano operative le norme del [decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#) convertito in legge dall'articolo 1 comma 1 della [legge 2 aprile 2020 n. 21](#) che introducono **misure urgenti** per la **riduzione della pressione fiscale** sul lavoro dipendente. [Qui](#) il testo del decreto legge **coordinato** con la legge di conversione.

Il decreto, in attuazione della **legge di bilancio per il 2020** (articolo 1 comma 7 della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)) che **ha stanziato 3 miliardi di euro** per il 2020 per la **riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti**, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef".

Le norme introducono

- a partire da **luglio 2020** e nelle more di una **revisione degli strumenti di sostegno al reddito**, una **somma a titolo di trattamento integrativo**, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l'anno
- per il **periodo luglio – dicembre 2020**, in vista di una **revisione strutturale** del sistema delle **detrazioni fiscali**, una **ulteriore detrazione** per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l'anno.

Somma a titolo di trattamento integrativo

A tutti coloro che percepiscono **redditi fino a 28 mila euro all'anno** è riconosciuta una somma pari a **600 euro** per il **periodo luglio – dicembre 2020** e di **1.200 euro** a decorrere **dal 2021** che non concorre alla formazione del reddito. Contestualmente sono **abrogate le norme sul cosiddetto "bonus 80 euro"**.

Periodo luglio – dicembre 2020

Reddito annuo	Trattamento integrativo luglio-dicembre 2020
<i>Tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui</i>	Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro. Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 480 euro. L’ incremento è pari a 120 euro (20 euro al mese).
<i>Tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui</i>	Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro. Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a $480 * \frac{(26.600 - \text{reddito complessivo})}{2.000}$ Esempio chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio dicembre, pari a 144 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 600 con un incremento di 456 euro (+76 euro al mese).
<i>Tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui</i>	Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese). Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in **funzione del numero dei giorni di lavoro** nel secondo semestre del 2020.
I sostituti d’imposta

- riconoscono in **via automatica** il trattamento integrativo
- **compensano il credito maturato** per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24
- provvedono al **recupero dell'importo**, nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il recupero è effettuato in **8 rate** di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

A decorrere dal 2021

Reddito annuo	Trattamento integrativo 2021
<i>Tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui</i>	Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro. Cancellazione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 960 euro. L’ incremento è pari a 240 euro (20 euro al mese).
<i>Tra 24.601 e 26.600 euro lordi</i>	Assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro. Cancellazione quota parte del “bonus 80 euro”

<i>annui</i>	<p>che era pari a $960 * \frac{(26.600 - \text{reddito complessivo})}{2.000}$</p> <p>Esempio chi guadagna 26.000 euro all'anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio-dicembre, pari a 288 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con un incremento di 912 euro (+76 euro al mese).</p>
<i>Tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui</i>	<p>Trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al mese).</p> <p>Non beneficiavano del cosiddetto “bonus 80 euro”.</p>

L'importo del trattamento integrativo spettante è determinato in **funzione del numero dei giorni di lavoro** nel 2021. I sostituti d'imposta

- riconoscono in **via automatica** il trattamento integrativo
- **compensano il credito maturato** per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24
- provvedono al **recupero dell'importo**, nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il recupero è effettuato in **8 rate** di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro connesse all'emergenza epidemiologica

L'articolo 128 del Decreto Rilancio ([Decreto Legge 34/20](#)) prevede che nel caso in cui **l'imposta lorda** calcolata sui redditi dei **lavoratori dipendenti** sia di importo **inferiore** alle **detrazioni spettanti per lavoro dipendente** per effetto delle misure a sostegno del lavoro, **spettano comunque sia il bonus “80 euro”, fino a giugno 2020, sia il trattamento integrativo, a partire dal mese di luglio 2020.**

Per il **settore pubblico** tale disposizione riguarda i **congedi per emergenza COVID-19** che hanno comportato una riduzione della retribuzione (è il caso del congedo di 30 giorni con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni) o solamente la conservazione del posto (astensione dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per genitori con figli minori di 16 anni).

Per il **settore privato**, oltre ai suddetti congedi le misure sono quelle relative

1. al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario,
2. al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria,
3. al trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso,
4. alla Cassa integrazione in deroga

Inoltre lo stesso articolo 128 stabilisce che nei mesi in cui al lavoratore dipendente del settore privato non è stato attribuito il cosiddetto “bonus 80 euro” in quanto ha fruito delle misure a sostegno del lavoro elencate ai punti 1, 2 e 3, tale credito “è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.”

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente

A tutti coloro che percepiscono **redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro all'anno** è riconosciuta per il **periodo luglio – dicembre 2020** una ulteriore detrazione secondo le seguenti modalità.

Reddito annuo	Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente luglio – dicembre 2020
<i>Tra 28.001 e 35.000 euro lordi annui</i>	480 euro a cui si aggiunge l'importo corrispondente a $120 * \frac{(35.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$. Esempio chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al mese).
<i>Tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui</i>	480 euro * $\frac{(40.000 - \text{reddito complessivo})}{5.000}$. Esempio chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese).
<i>Oltre 40.000 euro</i>	Nessuna ulteriore detrazione.

La detrazione è determinata in funzione del **numero dei giorni di lavoro** nel secondo semestre del 2020.

Nel caso in cui **sede di conguaglio** si verifichi che tale detrazione non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell'importo. Il recupero è effettuato in **8 rate** (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.